

## **Parere n. 163 del 21/05/2008**

**PREC 178-08-S**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Sarida S.r.l. gara ufficiosa per la locazione di apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità e relativi servizi. S.A.: Comune di Sant'Olcese

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 15 febbraio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Sarida S.r.l. contesta che tra i requisiti di partecipazione per l'affidamento del servizio in oggetto, non sia stata prevista dall'amministrazione comunale l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

L'istante espone che l'attività oggetto dell'appalto ricomprende, oltre che la fornitura delle apparecchiature elettroniche atte al rilievo degli eccessi di velocità, anche l'espletamento delle attività pubblicistiche di gestione delle violazioni al Codice della Strada, quali l'acquisizione dei dati dei proprietari dei veicoli che hanno commesso le violazioni tramite accesso telematico alle banche dati preposte, la liquidazione dell'importo della sanzione amministrativa da applicare a carico dei contravventori, nonché l'espletamento di tutte le ulteriori attività necessarie all'accertamento istruttorio. Inoltre l'appalto, includendo nei servizi esternalizzati la formazione del ruolo, ricomprende anche la gestione della riscossione dei pagamenti effettuati dai contravventori. La Sarida S.r.l., alla luce delle sopraccitate osservazioni, ritiene che l'appalto riguardi l'affidamento di fasi di gestione di un'entrata del Comune per il quale è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità, la stazione appaltante non ha inviato osservazioni. In data 5 maggio 2008 si è tenuta l'audizione alla quale ha partecipato esclusivamente la società istante che ha ribadito quanto già sostenuto in via documentale.

L'Autorità ai sensi del comma 6, dell'art.6 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ha provveduto a valutare la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

### **Ritenuto in diritto**

La questione sottoposta all'attenzione riguarda la legittimità, nella procedura in esame, della mancata previsione, tra i requisiti di partecipazione, dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, che dispone l'iscrizione dei soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Al fine di poter trattare la problematica rappresentata, occorre individuare esattamente qual'è l'oggetto dell'appalto in questione ed in particolare in quali attività esso si articola.

Secondo quanto risulta dalla lettera di invito inviata alla società istante, l'appalto ha ad oggetto il servizio per la rilevazione della velocità di tipo mobile attraverso il noleggio e la gestione dell'apparecchiatura. Inoltre, l'attività richiesta alla ditta aggiudicataria ricomprende la cura della parte sanzionatoria delle violazioni rilevate sino alla formazione dei ruoli, ivi comprese le bozze di controdeduzioni per i ricorsi al Prefetto e le opposizioni al Giudice di Pace. Lo spettro, dunque, delle attività che formano oggetto dell'affidamento

è molto vario ed eterogeneo in quanto si compone, sia di attività che non rilevano ai fini erariali, nel caso della fornitura e gestione dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità delle autovetture; sia di attività che riguardano la cura della parte sanzionatoria delle violazioni del Codice della strada rilevate.

Queste ultime attività, ricomprendendo la cura della parte sanzionatoria delle violazioni rilevate sino alla formazione dei ruoli, vanno, come è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa, ad innestarsi nel processo di gestione delle entrate del Comune. In particolare è stato evidenziato come esse costituiscano fasi del complesso procedimento di accertamento che consente all'ente locale di verificare le ragioni del suo credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, nonché di individuare il debitore e di quantificare la somma da incassare. Da qui, l'impossibilità di affidare tali prestazioni a soggetti diversi da quelli indicati tassativamente dall'art. 52, comma 5, D. Lgs. n. 446/1997 (T.A.R. Campania n. 2638/2001 confermato dal Cons. di Stato, 31 maggio 2005, n. 5271). Le fattispecie esaminate dalle sentenze richiamate avevano ad oggetto il recupero di evasione dei tributi ICI e TARSU e la individuazione delle posizioni irregolari ai fini ICIAP e TOSAP passì carrabili. In ogni caso è possibile estendere il principio enunciato anche alla procedura in esame, in quanto i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per la violazione di norme del codice della strada sono stati ricondotti nell'alveo delle entrate comunali e nella sfera di applicazione prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/02 (sul punto TAR Campania, n. 17907/04).

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene che la documentazione di gara non risulta essere conforme alla normativa vigente di settore in quanto non ha previsto, tra i requisiti di partecipazione, l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26/05/2008